



Collegio di Garanzia dello Sport
Seconda Sezione

Decisione n. 90

Anno 2017

Prot. n. 00919/2017

**IL COLLEGIO DI GARANZIA
SECONDA SEZIONE**

composta da

Attilio Zimatore - Presidente

Ferruccio Auletta - Relatore

Oreste Michele Fasano

Silvio Martuccelli

Laura Marzano - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. n. **101/2017**, presentato, in data 29 settembre 2017, dal sig. **Gianpaolo Pozzo**, rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Ruggiero Malagnini,

contro

la **Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)**, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzearelli,

nonché contro

la Procura Federale della FIGC, non costituitasi in giudizio,

con notifica effettuata anche a

Procura Generale dello Sport presso il CONI, non costituitasi in giudizio,

e

Udinese Calcio S.p.A. , non costituitasi in giudizio,

per la riforma e/o l'annullamento

della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, le cui motivazioni sono state pubblicate con il C.U. n. 035/CFA del 1 settembre 2017, con cui, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Federale avverso la declaratoria di inammissibilità del deferimento dello stesso Organo requirente, statuita in primo grado dal Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare -, è stata annullata la pronuncia di primo grado, con rinvio ai Giudici di prime cure per l'esame di merito.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 27 novembre 2017, l'avv. Luciano Ruggiero Malagnini, per il ricorrente, sig. Gianpaolo Pozzo, nonché gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. prof. Ferruccio Auletta.

Ritenuto in fatto

Con ricorso del 29 settembre 2017 - prot. n. 810 - il signor Gianpaolo Pozzo ha promosso il giudizio per la riforma della decisione della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio n. 35/CFA, comunicatagli il 1 settembre 2017, con la quale gli atti del procedimento venivano rimessi al primo giudice in accoglimento dell'impugnazione del Procuratore Federale. Questi aveva già deferito avanti al Tribunale Federale - Sezione Disciplinare lo stesso sig. G. Pozzo addebitandogli una condotta tenuta in violazione della deontologia degli appartenenti all'ordinamento federale, tale assumendo la sua qualità di socio della Udinese Calcio S.p.A. E tuttavia il Tribunale aveva dichiarato "inammissibile" il deferimento per "nullità/inesistenza" della relativa notificazione all'incolpato. Sennonché, la Corte Federale -

adita per impugnazione del Procuratore della FIGC - opinava nel senso che dello specifico vizio della notifica, reputato di nullità sanabile, era comunque conseguita la sanatoria e dunque riformava la decisione e restituiva, per il giudizio di merito, gli atti del procedimento al primo giudice.

Ha impugnato quest'ultima decisione il sig. G. Pozzo con un unico e articolato motivo.

Ha resistito la FIGC con Memoria, che conclude per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso avverso.

La discussione delle parti è stata tenuta all'udienza del 27 novembre 2017.

Considerato in diritto

All'udienza le Parti hanno concordemente dato atto della sopravvenienza del Comunicato ufficiale n. 19/TFN – Sezione disciplinare nel quale risulta pubblicata la decisione, presa in sede di rinvio, del Tribunale Federale, che, in esito alla riunione di quel collegio del 12 ottobre 2017, ha *“dichiara[to] la nullità della comunicazione di conclusione delle indagini nei confronti di Gianpaolo Pozzo per invalidità della sua notifica e dichiara[to] irricevibile, per i motivi consequenziali sopra esposti, il deferimento in questione”*.

Il Collegio di Garanzia, nel prendere atto della circostanza allegata *hinc et inde*, ritiene non più attuale l'oggetto della impugnazione già portato innanzi a sé. E l'interesse stesso all'accoglimento delle “conclusioni” del ricorso appare adesso - sia pure quale effetto dell'evidente anomalia del rinvio restitutorio operato dalla Corte Federale nonostante l'espressa inibizione che è nel Codice di Giustizia Sportiva del CONI (art. 37, c. 6) - inciso dalla già dichiarata inefficacia di “atti presupposti”, che costituisce uno dei *petita* avanzati (pure) al Collegio di Garanzia per arrestare il corso del deferimento al Giudice disciplinare.

Questo Collegio, peraltro, ove accedesse al merito della presente impugnazione mentre nell'ambito dell'unico procedimento risulta già prodotta altra decisione suscettibile di pervenire ancora al vaglio estremo di legittimità, risulterebbe impegnato sopra questioni la cui risoluzione non potrebbe dar luogo, come in via di principio dev'essere a norma dell'art. 12-*bis* dello Statuto CONI, a quella decisione propria (e) soltanto dell' “organo di *ultimo* grado della giustizia sportiva”.

In ogni caso, non consta alcun deficit di impulso della parte ricorrente né altrimenti appare ascrivibile alla stessa la sopravvenuta inattualità dell'oggetto e dell'interesse manifestati col ricorso introduttivo del giudizio presso il Collegio di Garanzia, e pertanto non può arrestarsi il corso del presente procedimento in modo da provocare la definitività della decisione qui

impugnata (come potrebbe accadere sancendone l'improcedibilità, per es.), né altrimenti conviene alterare l'iter del giudizio di merito e dei suoi eventuali gradi.

Tanto determina la scelta per la formula conclusiva in rito della c.m.c. e la conseguenziale assenza di disposizioni inerenti alle spese.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport

Seconda Sezione

Dichiara cessata la materia del contendere.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 27 novembre 2017.

Il Presidente
F.to Attilio Zimatore

Il Relatore
F.to Ferruccio Auletta

Depositato in Roma in data 4 dicembre 2017.

Per il Segretario
F.to Gabriele Murabito